



VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO

costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019

N. 02-2023



Seduta del 25 gennaio 2023



Il giorno 25 gennaio 2023, alle ore 09:30, a seguito di convocazione prot. n. 1368 del 18 gennaio 2023 e suppletivo prot. n. 1837 del successivo 23 gennaio, si è riunito, presso la Sala Consiglio del Politecnico di Bari, in Bari alla Via Amendola n. 126/B, salvo motivata richiesta di collegamento da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, il Senato Accademico di questo Politecnico, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Approvazione verbali delle sedute del 23 maggio 2022, 6 giugno 2022, 13 giugno 2022

STUDENTI

1. Regolamento "Accesso agli anni successivi dei Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria - A.A. 2023/2024"

ORIENTAMENTO E TUTORATO

2. Adozione schema-tipo di convenzione per Tirocini di Formazione e Orientamento

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

3. Accordo quadro tra Sanmarco Informatica S.p.A. (SMI) e Politecnico di Bari (referente Prof. Vergura)
4. Accordo quadro tra Comune di Apricena (FG) e Politecnico di Bari (referente Prof. Fallacara)
5. Accordo quadro tra Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. e Politecnico di Bari (referente Prof. Bevilacqua)
6. *Cooperation agreement* tra National Aerospace University (UKR) e Politecnico di Bari (referente Prof. Naso)
7. Accordo quadro tra Ricerca sul Sistema Energetica - RSE S.p.A. e Politecnico di Bari (referente Prof. La Scala)

DOCENTI

8. Avvio di una procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato *ex art.* 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010, del Dott. Stefano Mazzoleni. Parere
9. Sostituzione del componente supplente del Collegio di Disciplina.



Il Senato Accademico è così costituito:

	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore vicario	✧		
Dott. Sandro SPATARO Direttore Generale	✧		
Prof. Gennaro BOGGIA Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	✧		
Prof. Giuseppe CARBONE Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	✧		
Prof. Leonardo DAMIANI Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	✧		
Prof. Carlo MOCCIA Direttore Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	✧		
Prof. Pietro MASTRORILLI Professore ordinario (Aree CUN 01, 02, 03)	✧		
Prof. Michele MOSSA Professore ordinario (Area CUN 08)	✧		
Prof. Luigi TRICARICO Professore ordinario (Area CUN 09)	✧		
Prof.ssa Francesca CALACE Professore associato	✧		
Prof. Luca DE CICCO Professore associato	✧		
Prof. Marco TORRESI Professore associato	✧		
Dott. Gianvito MATARRESE Ricercatore		✧	
Dott. Giacomo MARTINES Ricercatore	✧		
Sig. Luigi D'ELIA Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario	✧		

Dott. Vitantonio MARTINO Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario	✧		
Dott. Antonio PAPPALETTERA Rappresentante dottorandi	✧		
Sig.ra Angela MASI Rappresentante studenti	✧		
Sig. Silvia PUGLIESE Rappresentante studenti	✧		
Sig. Antonio ZAGARIA Rappresentante studenti	✧		

Alle ore 09:45 sono presenti, oltre al Magnifico Rettore, i Senatori Accademici, Carbone, Calace, Damiani, D'Elia, Martines, Martino, Masi, Mastrorilli, Moccia, Pappalettera, Pugliese, Torresi, Tricarico, Zagaria; sono collegati da remoto il Prorettore Vicario, i Senatori Boggia, Moccia, Pappalettera. È inoltre presente, quale segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Spataro, con l'ausilio del Dott. Mangialardi, dell'Ufficio Organi Collegiali e Relazioni Sindacali.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Senato Accademico.



COMUNICAZIONI

Il Rettore rappresenta che è in fase avanzata la trattativa, che vede coinvolti l'Agenzia del Demanio, la Regione Puglia, il Comune di Bari e il Politecnico per la fruizione di parte della dismessa Caserma "Magrone". La disponibilità da parte del Demanio e dell'Esercito si sta concretizzando.

Nell'evidenziare che sarà sua cura sull'avanzamento della trattativa, Egli passa ad illustrare una breve presentazione del gruppo di lavoro, costituito *ad hoc* per gestire l'iniziativa, che sintetizza le prospettive di riutilizzo, estremamente favorevoli a un possibile impiego dell'area a uso di *campus* universitario, dotato non solo di aule, lavoratori e uffici, ma anche di attrezzature sportive. Si tratta infatti di un'area ancor più ampia del "Quagliariello".



Il Rettore illustra alcuni eventi in calendario, tra cui spicca la prossima presenza del Prof. Boeri e l'inaugurazione della PoliLibrary; quest'ultima diventerà sede anche di presentazioni letterarie. È altresì vicina l'inaugurazione dei laboratori OpLà. È, infine, in corso la progettazione dell'inaugurazione dell'anno accademico.



INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Il Prof. Boggia, chiede e ottiene dal Rettore aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori delle aule grandi.


Il Prof. Carbone e il Prof. Damiani forniscono indicazioni sull'utilizzo delle aule.

Il Prof. Carbone, al fine di agevolare l'organizzazione generale, propone di riflettere sulla possibilità che il Senato deliberi una *deadline* entro la quale rendere pubblici gli orari. Il Prof. Boggia segnala che le difficoltà in merito provengono principalmente dalle materie di base; il Prof. Damiani evidenzia che l'assenza di aule "assegnate" a ciascun Dipartimento, rende farraginoso "costruire" l'orario.

Il Prof. Carbone segnala l'esistenza di *software* dedicati (i.e. Universityplanner), strumenti che – quanto meno – evitano errori.





 Politecnico di Bari	Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
VERBALI	Approvazione dei verbali delle sedute del 23 maggio 2022, 6 giugno 2022, 13 giugno 2022

Il Senato Accademico, all'unanimità, delibera di approvare i verbali delle sedute del 23 maggio 2022, del 6 giugno 2022 e del 13 giugno 2022.



 Politecnico di Bari	Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023	
P. 01 OdG	STUDENTI	Regolamento "Accesso agli anni successivi dei Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria - A.A. 2023/2024"

Il Rettore riferisce che, come ogni anno accademico, si rende necessario approvare il *Regolamento per l'ammissione agli anni successivi al primo dei Corsi di Laurea Triennali di Ingegneria*.

In base a tale Regolamento, sarà così possibile disciplinare l'accesso ai Corsi di Laurea Triennali del Politecnico di Bari, sia degli studenti attualmente iscritti presso altri Atenei, che vogliono trasferirsi ad anni successivi per l'A.A. 2023/2024, sia di coloro che, già in possesso di un precedente titolo universitario o di una carriera pregressa chiusa per decadenza o per rinuncia, presentano domanda di immatricolazione con abbreviazione di carriera, nonché degli studenti iscritti al Politecnico di Bari che manifestano la volontà di passare agli anni successivi di un Corso di Laurea Triennale in Ingegneria diverso da quello di attuale iscrizione (compresi i passaggi dai corsi erogati secondo il D.M. 509/99 e dai corsi di Laurea quinquennale erogati con Ordinamento antecedente il D.M. 509/99).

Il Regolamento definisce, pertanto, tutti i requisiti e le modalità necessarie per poter presentare domanda; definendo, così come previsto dai Regolamenti Didattici, dei Corsi di Laurea, il numero minimo di crediti di cui occorrerà essere in possesso per accedere al II o al III anno dei vari Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria. Il Rettore sottolinea come i contenuti siano rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai precedenti anni accademici.

Si dà quindi lettura del citato Regolamento:

REGOLAMENTO AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI IN INGEGNERIA

La presente procedura è valida per:

- Studenti iscritti in altri atenei che vogliono trasferirsi agli anni successivi di uno dei corsi di Laurea Triennali in Ingegneria del Politecnico di Bari;
- Soggetti interessati ad un'immatricolazione con abbreviazione di carriera perché in possesso di un precedente titolo universitario o di una carriera pregressa chiusa per decadenza o per rinuncia;
- Studenti iscritti al Politecnico di Bari interessati al passaggio agli anni successivi di un corso di Laurea Triennale in Ingegneria diverso da quello di iscrizione (compresi i passaggi dai corsi erogati secondo il D.M. 509/99 e dai corsi di Laurea quinquennale erogati con ordinamento antecedente il D.M. 509/99)



Posti disponibili

Entro il 31 Agosto 2023 il Politecnico renderà noto il numero dei posti disponibili al II e III anno di ciascun corso di Laurea.

Requisiti

Nella compilazione sarà richiesto di fornire un'autocertificazione contenente i dati del richiedente e la lista di tutti gli esami sostenuti* (anche per i laureati), firmata e redatta ai sensi della normativa sulle autocertificazioni. Tale autocertificazione dovrà essere comprensiva anche dei **Settori Scientifico Disciplinari** per ciascuna attività didattica; per i candidati provenienti da corsi di Laurea erogati secondo l'ordinamento quinquennale ante D.M. 509/99, il possesso dei requisiti sarà accertato tramite valutazione del curriculum da parte del coordinatore di corso. Non sono ammesse fotografie di documenti.

*Ai candidati che hanno in programma esami nel mese di settembre si consiglia di presentare la domanda solo dopo aver sostenuto gli esami.

I candidati con carriere pregresse sostenute con ordinamento estero non potranno autocertificare ma dovranno obbligatoriamente produrre un certificato ufficiale, corredato di traduzione giurata o legalizzata in lingua italiana. Anche in questo caso, il possesso dei requisiti sarà accertato tramite valutazione del curriculum da parte del coordinatore di corso.

Tempi e modalità per la manifestazione di interesse

Gli studenti interessati potranno presentare domanda **dal 1 settembre al 2 ottobre 2023**, con un' **istanza telematica** direttamente sul portale Esse3.

Il Politecnico di Bari comunicherà con un avviso pubblicato sul sito www.poliba.it le modalità di inoltro della richiesta di partecipazione alla procedura. La richiesta sarà dematerializzata, quindi non sarà necessario consegnare alcun documento in forma cartacea.

La procedura richiederà l'upload in formato elettronico dei seguenti documenti:

- Autocertificazione carriera pregressa firmata, redatta sul modulo che sarà disponibile nell'avviso riguardante le istruzioni per la procedura; tale autocertificazione sarà oggetto di controllo sulla veridicità da parte del Politecnico di Bari, ai sensi della normativa sulle dichiarazioni sostitutive; nel caso di qualifiche universitarie conseguite con ordinamento estero il candidato dovrà allegare un certificato ufficiale in lingua italiana;
- Documento di riconoscimento in corso di validità.

Eventuali integrazioni alla documentazione qui indicata saranno indicate nell'avviso relativo alle istruzioni per la procedura.

Sarà possibile manifestare l'interesse per un solo Corso di Laurea, denominato preferenza, che, in caso di ammissione, sarà vincolante per l'immatricolazione.

La manifestazione di interesse non costituisce iscrizione al Politecnico;

Il candidato per formalizzare l'immatricolazione dovrà:

- Essere dichiarato idoneo alla procedura sulla base del possesso dei requisiti di accesso;
- Collocarsi in posizione utile all'ammissione, entro il numero di posti disponibili per l'anno di corso;

Ammissione al II anno di corso

Per il **II anno di corso**, occorrerà essere in possesso di almeno 18 CFU complessivi formalmente verbalizzati in un insieme di Settori Scientifico Disciplinari (detto "paniere") indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento, con le seguenti limitazioni:

- La somma dei CFU così calcolati dovrà essere comunque **non inferiore a 18**; il mancato raggiungimento di tale soglia minima comporterà l'esclusione dalla procedura di accesso agli anni successivi;
- Per ciascun Settore Scientifico-Disciplinare del paniere, è individuato un **massimo** di CFU (indicati nella colonna "Max"): oltre il predetto massimo, i CFU eccedenti in ciascun SSD non saranno considerati per il calcolo dei requisiti di accesso;



- È previsto un **bonus di eccedenza**, pari a 12 CFU complessivi, (consultare il “N.B. sull’utilizzo del bonus). I restanti CFU “eccedenti” non verranno considerati per la procedura di ammissione, ma saranno comunque riconoscibili come crediti sovrannumerari.
- Nel caso in cui i posti disponibili per ciascun Corso di Laurea siano inferiori al numero di richieste, l’ufficio competente redigerà una **graduatoria** che si baserà sul numero di CFU calcolati ai fini dell’ammissione e, a parità di CFU, sulla media aritmetica degli esami sostenuti. Per i candidati provenienti da corsi di Laurea erogati secondo l’ordinamento quinquennale ante D.M. 509/99, ai soli fini della predetta graduatoria, ciascun esame annuale varrà 12 CFU e ciascun esame semestrale varrà 6 CFU.

Ammissione al III anno di corso

Per il **III anno di corso**, occorrerà essere in possesso di almeno 42 CFU complessivi formalmente verbalizzati in un insieme di Settori Scientifico Disciplinari (detto “paniere”), diverso per ciascun corso di Laurea; l’Allegato 2 al presente Regolamento, riporta le tabelle differenziate per ciascun corso di Laurea con le seguenti limitazioni:

- La somma dei CFU così calcolati dovrà essere comunque **non inferiore a 42**; coloro che non raggiungo tale soglia minima dovranno verificare il possesso dei requisiti di accesso al 2° anno secondo le indicazioni del precedente paragrafo;
- Per ciascun Settore Scientifico-Disciplinare del paniere, è individuato un **massimo** di CFU (indicati nella colonna “Max”): oltre il predetto massimo, i CFU eccedenti in ciascun SSD non saranno considerati per il calcolo dei requisiti di accesso;
- È previsto un **bonus di eccedenza**, pari a 12 CFU complessivi, (consultare il “N.B. sull’utilizzo del bonus). I restanti CFU “eccedenti” non verranno considerati per la procedura di ammissione, ma saranno comunque riconoscibili come crediti sovrannumerari.
- Nel caso in cui i posti disponibili per ciascun Corso di Laurea siano inferiori al numero di richieste, l’ufficio competente redigerà una **graduatoria** che si baserà sul numero di CFU calcolati ai fini dell’ammissione e, a parità di CFU, sulla media aritmetica degli esami sostenuti. Per i candidati provenienti da corsi di Laurea erogati secondo l’ordinamento quinquennale ante D.M. 509/99, ai soli fini della predetta graduatoria, ciascun esame annuale varrà 12 CFU e ciascun esame semestrale varrà 6 CFU.

Obblighi dei vincitori

Tutti gli studenti *ammessi* tramite la presente procedura sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Registrarsi al portale Esse3 del Politecnico di Bari (solo se non ancora registrati);
2. Verificare le istruzioni per l’immatricolazione che il Politecnico comunicherà tramite avviso pubblicato sul sito www.poliba.it
3. Procedere al completamento dell’immatricolazione nei termini indicati dall’Ufficio.

L’effettivo **riconoscimento dei CFU** nella nuova carriera verrà deliberato dal Dipartimento, a seguito di una istanza di riconoscimento CFU che lo studente, dopo l’ammissione e dopo la formalizzazione dell’immatricolazione, avrà cura di presentare tramite il sistema dematerializzato di conferimento delle pratiche studenti D.E.P.A.S.A.S.

L’Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio procederà al **riconoscimento automatico** (senza richiesta dello studente) delle attività didattiche comuni erogate dal Politecnico di Bari e contraddistinte dai seguenti codici:

- 4000MATBA
- 4000CHIBA
- 4000ECORBA
- 4000FISBA
- 4000GALBA
- 4000INFBA



Precisazioni

Una volta ottenuta l'ammissione agli anni successivi di un Corso di Laurea Triennale in Ingegneria ai sensi del presente Regolamento

Non possono essere verbalizzati esami relativi alla carriera di provenienza;

Il superamento degli esami nella nuova carriera potrà essere verbalizzato a partire da Gennaio 2024.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento dei requisiti prescritti che il Politecnico di Bari può effettuare in qualunque momento ed anche successivamente all'avvio dei corsi, ai sensi dell'art.43 del T.U. n.445/2000. Può essere disposta l'esclusione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Politecnico di Bari per le finalità di gestione della prova selettiva.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15-18 del citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste al Politecnico di Bari via mail all'indirizzo: rpd@poliba.it.

ALLEGATO 1 – Tabella requisiti per l'accesso al 2° Anno di corso

Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/03	GEOMETRIA ED ALGEBRA	6
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
CHIM/07	CHIMICA	6
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
FIS/01	FISICA GENERALE	12
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	6
	CFU Bonus Eccedenza	12
TOTALE CFU (minimo 18)		

N.B. Utilizzo Bonus Eccedenza

Esempio: Mario Rossi ha conseguito 18 CFU nel settore MAT/05 e 18 CFU nel settore MAT/03. Stanti i limiti previsti per ciascun SSD, Mario potrà scegliere se utilizzare i 12 CFU in più nel Settore MAT/03 per coprire il bonus eccedenza, o utilizzarne 6 eccedenti il Settore MAT/05 e 6 dal Settore MAT/03; anche se i CFU eccedenti sono più di 12 (nell'esempio sono 18), potrà spenderne solo 12 per ottenere il diritto all'ammissione.

ALLEGATO 2 – Tabelle requisiti per l'accesso al 3° Anno di corso

N.B. Utilizzo Bonus Eccedenza

Esempio: Mario Rossi ha conseguito 18 CFU nel settore MAT/05 e 18 CFU nel settore MAT/03. Stanti i limiti previsti per ciascun SSD, Mario potrà scegliere se utilizzare i 12 CFU in più nel Settore MAT/03 per coprire il bonus eccedenza, o utilizzarne 6 eccedenti il Settore MAT/05 e 6 dal Settore MAT/03; anche se i CFU eccedenti sono più di 12 (nell'esempio sono 18), potrà spenderne solo 12 per ottenere il diritto all'ammissione.

Corso di Laurea in Ingegneria Edile		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/03	GEOMETRIA E ALGEBRA	6
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
CHIM/07	CHIMICA	6
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6



FIS/01	FISICA GENERALE	12
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	6
ICAR/17	DISEGNO RLIEVO E MODELLAZIONE DEL COSTRUITO	18
MAT/07	MECCANICA RAZIONALE	6
ICAR/08	SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	12
ICAR/10	TIPOLOGIE E TECNOLOGIE EDILIZIE	12
ING-IND/11	FISICA TECNICA AMBIENTALE	6
ICAR/01	IDRAULICA	6
	CFU Bonus Eccedenza	12
TOTALE CFU (Minimo 42)		

Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/03	GEOMETRIA E ALGEBRA	6
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
CHIM/07	CHIMICA	12
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
FIS/01	FISICA GENERALE	12
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	6
ICAR/17	DISEGNO	6
MAT/07	MECCANICA RAZIONALE	12
ICAR/08	SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	12
ICAR/10	ARCHITETTURA TECNICA	6
ICAR/20	INGEGNERIA DEL TERRITORIO	6
ICAR/06	TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA	12
ING-IND/22	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	6
GEO/05	GEOLOGIA APPLICATA	6
ICAR/01	IDRAULICA	12
	CFU Bonus Eccedenza	12
TOTALE CFU (Minimo 42)		

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/03	GEOMETRIA E ALGEBRA	6
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
MAT/08	CALCOLO NUMERICO	6
CHIM/07	CHIMICA	6
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
FIS/01	FISICA GENERALE	18
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	12
ING-INF/03	COMUNICAZIONI ELETTRICHE	12



ING-INF/01	FONDAMENTI DI DISPOSITIVI ELETTRONICI	6
ING-INF/04	FONDAMENTI DI AUTOMATICA	12
ING-IND/31	FONDAMENTI DI TEORIA DEI CIRCUITI	6
ING-INF/02	CAMPI ELETTRROMAGNETICI	6
	CFU Bonus Eccedenza	12
TOTALE CFU (Minimo 42)		

Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/03	GEOMETRIA E ALGEBRA	6
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
FIS/01	FISICA GENERALE	18
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	6
CHIM/07	CHIMICA	6
ING-IND/31	ELETTROTECNICA	12
ING-IND/32	MACCHINE ELETTRICHE	12
ING-INF/01	ELETTRONICA APPLICATA	9
ING-INF/07	MISURE ELETTRICHE	9
ING-IND/15	METODI DI RAPPRESENTAZIONE TECNICA	6
MAT/08	METODI NUMERICI PER L'INGEGNERIA	6
	CFU Bonus Eccedenza	12
TOTALE CFU (Minimo 42)		

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell'Automazione		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/03	GEOMETRIA E ALGEBRA	6
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
FIS/01	FISICA GENERALE	18
ING-INF/05	SISTEMI OPERATIVI	33
CHIM/07	CHIMICA	6
ING-INF/04	FONDAMENTI DI AUTOMATICA	12
ING-IND/31	ELETTROTECNICA	9
MAT/08	CALCOLO NUMERICO	6
ING-INF/01	FONDAMENTI DI ELETTRONICA	9
	CFU Bonus Eccedenza	12
TOTALE CFU (Minimo 42)		



Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Medicali		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/03	GEOMETRIA E ALGEBRA	6
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
FIS/01	FISICA GENERALE	12
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	12
CHIM/07	CHIMICA	6
BIO/17	CITOLOGIA ED ISTOLOGIA	6
ING-INF/01	FONDAMENTI DI ELETTRONICA	12
FIS/07	INTERAZIONE DELLA RADIAZIONE CON LA MATERIA BIOLOGICA	6
BIO/16	ANATOMIA UMANA	6
ING-INF/02	CAMPI ELETTRROMAGNETICI E TEORIA DEI SEGNALI (esposizione alle radiazioni non ionizzanti)	6
ING-INF/03	CAMPI ELETTRROMAGNETICI E TEORIA DEI SEGNALI (teoria dei segnali biomedicali)	6
ING-IND/31	PRINCIPI ED APPLICAZIONI DI INGEGNERIA ELETTRICA (circuiti elettrici)	6
ING-INF/07	INGEGNERIA ELETTRICA (misure e strumentazione)	6
ING-IND/06	BIOFLUIDODINAMICA	6
ING-IND/13	DISPOSITIVI E SISTEMI MECCANICI	6
CFU Bonus Eccedenza		12
TOTALE CFU (Minimo 42)		

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
ING-IND/15	METODI DI RAPPRESENTAZIONE TECNICA	6
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
FIS/01	FISICA GENERALE	12
CHIM/07	CHIMICA	6
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	6
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
MAT/03	GEOMETRIA ED ALGEBRA	6
ING-IND/10	FISICA TECNICA	6
MAT/07	MECCANICA RAZIONALE	6
ING-IND/31	PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA	6
ICAR/08	SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	12
ING-IND/13	MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE	12
ING-IND/06	FLUIDODINAMICA	6



ING-IND/16 MATERIALI	TECNOLOGIA MECCANICA E TECNOLOGIA DEI	12
CFU Bonus Eccedenza		12
TOTALE CFU (Minimo 42)		

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	6
ING-IND/35	GESTIONE DELL'IMPRESA E DEI PROGETTI	12
CHIM/07	CHIMICA	6
MAT/03	GEOMETRIA ED ALGEBRA	6
FIS/01	FISICA GENERALE	12
ING-IND/31	PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA	6
ING-IND/16	TECNOLOGIA MECCANICA E DEI MATERIALI	12
ING-IND/13	ELEMENTI DI MECCANICA DELLE MACCHINE	6
ING-IND/14	ELEMENTI PROGETTAZIONE MECCANICA	6
ING-IND/15	METODI DI RAPPRESENTAZIONE TECNICA	6
ING-IND/06	FLUIDODINAMICA	6
ING-IND/08	SISTEMI ENERGETICI	6
CFU Bonus Eccedenza		12
TOTALE CFU (Minimo 42)		

Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali		
Settore Scientifico Disciplinare		n. crediti MAX
MAT/05	ANALISI MATEMATICA	12
MAT/03	GEOMETRIA ED ALGEBRA	6
ING-INF/05	INFORMATICA PER L'INGEGNERIA	6
FIS/01	FISICA GENERALE	12
ING-IND/35	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
CHIM/07	CHIMICA	6
ING-IND/15	METODI DI RAPPRESENTAZIONE TECNICA	6
ING-IND/08	TERMODINAMICA APPLICATA AI SISTEMI ENERGETICI	6
ING-IND/06	FLUIDODINAMICA	6
MAT/07	MECCANICA RAZIONALE	6
ING-IND/13	MECCANICA TEORICA E APPLICATA	6
ING-IND/31	PRINCIPI DELL'INGEGNERIA ELETTRICA	6



ING-IND/32	GENERATORI ATTUATORI E SISTEMI ELETTRICI AERONAUTICI	6
ING-INF/04	FONDAMENTI DI AUTOMATICA	12
ING-IND/22	MATERIALI E TECNOLOGIE PER L'AEROSPAZIO (Scienza dei materiali)	6
ING-IND/16	MATERIALI E TECNOLOGIE PER L'AEROSPAZIO (tecnologia meccanica per l'aerospazio)	6
CFU Bonus		12
TOTALE	CFU	
(Minimo 42)		

Terminato l'esame, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

La Senatrice Accademica Masi chiede di aumentare, per per i trasferimenti in ingresso al Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Medicali, il numero massimo di crediti per il S.S.D. CHIM-07, da 6 a 12 CFU, attesa l'importanza della chimica per tale percorso formativo.

Il Rettore ritiene la proposta condivisibile, con l'avvertenza che ciò avvenga "nei limiti ordinamentali".

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
LETTA la bozza del Regolamento.

DELIBERA

all'unanimità, di approvare il *Regolamento per l'accesso agli anni successivi dei Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria per l'A.A. 2023/2024.*



Alle 10:30 il Prof. Damiani abbandona la seduta.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
P. 02 OdG	ORIENTAMENTO E TUTORATO	Adozione schema-tipo di convenzione per Tirocini di Formazione e Orientamento

Il Rettore informa che, nel rispetto delle disposizione della legislazione nazionale, con particolare riferimento alle previsioni della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196*", il Politecnico di Bari, in qualità di soggetto promotore, promuove e sostiene attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorato di ricerca. La normativa richiamata prevede che i tirocini curricolari siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.

Al fine di disciplinare le disposizioni inerenti:

- l'attivazione del tirocinio,



- il progetto formativo,
- gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante,
- le garanzie assicurative,
- la durata del tirocinio e della convenzione,
- la divulgazione degli elaborati o dei lavori conclusivi,
- la sottoscrizione e le spese di registrazione,
- il trattamento dei dati personali, nonché le disposizioni finali,

si rende necessario adottare un nuovo schema-tipo di convenzione, che potrà essere stipulato tra Politecnico di Bari e gli Enti pubblici e privati, che si configurano come soggetti ospitanti.

Tale schema-tipo di convenzione, aggiornato per la parte normativa e implementato per gli impegni dei soggetti coinvolti, annulla e sostituisce il precedente.

Ciò premesso, il Rettore procede quindi a dare illustrazione del testo convenzionale.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n.126/B, codice fiscale 93051590722 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal Magnifico Rettore p.t., Prof. Ing. Francesco Cupertino, nato a Fasano il 21.12.1972

E

il/la.....con sede legale in,via....., P.I., di seguito denominata "Soggetto Ospitante", rappresentato....., in qualità di....., nato a..... il....., domiciliato per la carica presso la stessa sede ovvero in....., via.....

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e s.m.i.;
- che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del "soggetto ospitante" nei periodi di malattia, maternità ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- che il "soggetto ospitante" dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i.;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - DISPOSIZIONI INIZIALI

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il "Soggetto Ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, nel rispetto dei limiti fissati dall'art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.3.98, su proposta del soggetto promotore o concordemente individuati.
2. Il numero di tirocinanti nel corso dell'anno accademico verrà proposto dal "Soggetto promotore" ed approvato dal "soggetto ospitante".



3. L'attivazione dei tirocini sarà comunque subordinata alla previa verifica imprescindibile della disponibilità del "soggetto ospitante" ad accogliere presso le proprie strutture i tirocinanti individuati dal "Soggetto promotore".
4. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal "Soggetto promotore", in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile cd "aziendale", indicato dal "Soggetto ospitante".

Art. 3 - PROGETTO FORMATIVO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Per ciascun tirocinante ospitato in base alla presente Convenzione viene predisposto, di concerto con il "Soggetto Ospitante", un Progetto Formativo e di Orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato 2 del menzionato Decreto n.142/98, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile cd. "aziendale";
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il "Soggetto Ospitante";
 - le strutture del "Soggetto Ospitante" (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
 - gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante Polizza stipulata dal soggetto promotore.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il "Soggetto promotore", in accordo con il "Soggetto ospitante", redige il Progetto formativo, di cui all'art.3;
2. Designa un tutor, in qualità di responsabile didattico-organizzativo per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo, promuovendo, altresì, il buon andamento dell'esperienza di tirocinio, attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio, adottando, all'uopo, strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale, in raccordo con il tutor del "Soggetto ospitante";
3. Trasmette copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle r.s.a./r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/1998.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il "soggetto ospitante":

1. individua, tra i lavoratori alle proprie dipendenze, quelli in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto formativo, designando il responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, per tutta la durata del tirocinio, nel rispetto delle normative vigenti;
2. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere, nelle strutture individuate per i tirocini, non più di due tirocinanti per periodo, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio delle strutture medesime;
3. assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, garantendogli le condizioni di sicurezza e di igiene;



4. rende edotto il tirocinante delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS COV 2 adottate dal “soggetto ospitante”, da rispettare nei luoghi di formazione e tirocinio;
5. collabora con il “soggetto promotore” alle attività di monitoraggio e verificadell’andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e abilità necessarie all’acquisizione delle competenze previste nel Progetto formativo;
6. comunica in forma scritta al “soggetto promotore” tutte le eventuali variazioni inerenti al Progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
7. si impegna a redigere una relazione finale a conclusione del tirocinio, redatta dal tutor del soggetto ospitante, relativa alla valutazione del tirocinio e al grado di raggiungimento degli obiettivi;
8. si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
2. seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale, facendo riferimento ad essi per qualsivoglia evenienza ed esigenza di tipo organizzativo;
3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza sul lavoro di cui al T.U. 81/2008;
4. rispettare le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS COV 2 adottate dal “soggetto ospitante”;
5. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 - GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il “soggetto promotore” assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. Il “soggetto ospitante”, in caso di evento comportante responsabilità civile, lo segnala al “soggetto promotore”;
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il “soggetto ospitante” segnala l’evento al “soggetto promotore”, su cui incombe l’obbligo di denunciare all’INAIL l’infortunio occorso al tirocinante, ai sensi dell’art. 53 DPR n. 1124/1965;
4. Il “soggetto promotore”, in qualità di datore di lavoro, comunica, altresì, a fini statistici, gli infortuni di almeno un giorno occorsi ai tirocinanti ai sensi dell’art. 18 lettera r) TU 81/2008.

Art. 8 - DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra “soggetto ospitante” e “soggetto promotore” e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti;
2. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o l’interruzione del singolo tirocinio, su richiesta del tirocinante, del tutor e responsabile aziendale, previa informativa ai “soggetti ospitante e promotore”.

Art. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di 3 anni dalla data della sottoscrizione e potrà rinnovarsi in modo esplicito su richiesta delle parti. In caso di disdetta della convenzione tale richiesta dovrà recapitarsi a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza. La disdetta dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi

Art. 10 - DIVULGAZIONE ELABORATI O LAVORI CONCLUSIVI

La divulgazione dei dati raccolti nel rispetto delle norme sulla privacy, sotto forma di elaborati e/o protocolli sarà concordata ed autorizzata dal “soggetto ospitante”.



Art. 11 - SOTTOSCRIZIONE E SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.
3. Per l'anno 2022, l'art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2021, n.234 dispone per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196, l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo.
4. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Bari.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e liceità di cui al Regolamento Ue 679/2016 (di seguito G.D.P.R.) garantendo altresì adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative idonee, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione od danno accidentali;

Le parti, in quanto titolari autonomi del trattamento dati ai sensi del G.D.P.R, reciprocamente consentono che le informazioni e i dati acquisiti durante i tirocini formativi, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione; assicurano, altresì, il rispetto dei diritti dell'interessato cancellazione dei dati che lo riguardano, nelle ipotesi contemplate dal G.D.P.R.

Art. 14 - CLAUSOLA COVID

Alla luce della normativa vigente legata alla ripresa delle normali attività lavorative di cui al DL 24/2022 (c.d. decreto riaperture) i tirocini avverranno regolarmente in presenza presso gli uffici del "soggetto ospitante", sempre nel rispetto del distanziamento e delle misure individuali di protezione.

Nella eventualità di un ritorno ad una fase emergenziale pandemica, i tirocini potranno svolgersi anche con modalità a distanza, per mezzo di dotazioni informatiche e accesso a specifici ambienti on line.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Bari, lì.....

....., lì.....

IL Politecnico di Bari
IL RETTORE

Il Soggetto Ospitante
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Terminata l'esposizione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

Il Prof. Martines chiede un chiarimento sull'art. 2, in relazione alla dicitura "*verifica imprescindibile dei soggetti ospitanti*"; il Rettore chiarisce che si tratta di una valutazione di tipo organizzativo-logistico, atteso che la valutazione di tipo didattico-culturale è svolta dall'Ateneo, a monte: vale a dire, nel momento della stipula dell'atto convenzionale.

Il Prof. De Cicco richiama l'art. 5, comma 2, che fa riferimento a "*non più di due tirocinanti per periodo*": Egli ritiene superfluo o addirittura controproducente porre un limite aprioristico. La Prof.ssa Calace e il Prof. Carbone concordano, atteso che vi è un accordo a monte.

Il Consesso concorda.



Il Prof. Mastrorilli segnala l'ultroneità del comma 4 del medesimo articolo, nonché del quarto comma dell'articolo 6, contenenti riferimenti alla pandemia da SARS-Cov-2: il Senato concorda sull'eliminazione.

Quanto all'art. 11, comma 3, si evidenzia la non necessità di far riferimento specifico all'anno 2022. Al termine della discussione,

IL SENATO ACCADEMICO


- VISTA la relazione del Rettore;
- VISTO L. 24 giugno 1997, n. 196 *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”*;
- VISTO il D.M. 142/98, *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri”*;
- VISTA l'art. 2, co. 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro);
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- CONSIDERATO che, il Politecnico di Bari intende adottare uno schema-tipo di convenzione, aggiornato, per disciplinare gli impegni delle parti interessate (soggetto promotore e soggetto ospitante) per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

DELIBERA

all'unanimità, di approvare lo schema-tipo di convenzione per Tirocini di Formazione e Orientamento, nella versione allegata alla presente informativa, riformulando:

- l'art. 5, comma 2, come segue: *“si impegna ad accogliere, nelle strutture individuate per i tirocini, un numero di tirocinanti coerente con le esigenze delle strutture medesime”*;
 - l'art. 11, comma 3, come segue: *“l'art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196, l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo”*;
- ed eliminando l'art. 5, comma 4 e l'art. 6, comma 4.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
P. 03 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Accordo quadro tra Sanmarco Informatica S.p.A. (SMI) e Politecnico di Bari (referente Prof. Vergura)

Il Rettore comunica che è pervenuta, tramite il Prof. Silvano Vergura, proposta di sottoscrizione di una convenzione quadro con la Sanmarco Informatica S.p.A. (SMI), società con sede in provincia di Vicenza specializzata in sviluppo *software* e consulenza digitale, al fine di avviare una collaborazione in attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico.

Il Rettore riferisce che la convenzione, della durata di cinque anni, prevede la stipula di accordi di dettaglio (progetti esecutivi) al fine di disciplinare specifiche attività.



Si allega la proposta l'accordo come pervenuto.

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Politecnico di Bari, codice fiscale: 93051590722, con sede legale in Bari, Via Amendola 126/B (di seguito "Politecnico"), nella persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco Cupertino, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

E

la ditta SANMARCO INFORMATICA SPA (di seguito "SMI"), Partita IVA IT01712150240, con sede legale in Grisignano di Zocco (VI) in via Vittorio Emanuele 153, nella persona del Presidente, ing. Renato Bardin, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

PREMESSO CHE

SMI è una realtà italiana di sviluppo software e consulenza, presente sul mercato da oltre 40 anni attualmente avente in organico circa 550 dipendenti e attiva su oltre 2000 clienti. La missione aziendale è quella di supportare la riorganizzazione dei processi in tutte le aree aziendali progettando e realizzando soluzioni digitali integrate, operanti nei seguenti segmenti:

- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Qualità e Governance
- Protezione dei Dati Aziendali
- Sviluppo Web, E-commerce e App
- Gestione Documentale
- Fabbrica Digitale
- Project Management
- Process Management
- Analisi dei Dati e Consulenza Direzionale

Data la forte connotazione tecnologica e innovativa, SMI è fortemente focalizzata sulle attività di Ricerca e Sviluppo, per le quali indirizza ogni anno dal 15% al 20% del proprio fatturato.

Il Politecnico è stato istituito con la Legge N. 245 del 7 Agosto 1990 e ha iniziato ad operare con l'anno accademico 1991/92. Il Politecnico comprende quattro dipartimenti nelle aree dell'Ingegneria e dell'Architettura e un Dipartimento Interateneo di Fisica. L'offerta didattica si è adeguata negli anni alle disposizioni di legge che si sono susseguite. Attualmente risultano attivati undici corsi di laurea triennali, dieci lauree magistrali di durata biennale e due lauree quinquennali a ciclo unico. L'attività scientifica registra l'esistenza di numerosi Gruppi di Ricerca di livello scientifico di eccellenza, riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Nel quadro dello sviluppo delle proprie attività in collaborazione con Enti di Ricerca, Università, Enti ed imprese private, il Politecnico agisce con l'obiettivo di incentivare e rafforzare sempre più la propria integrazione in tutti i settori scientifici e tecnologici coperti.

Le Parti manifestano in questa sede l'interesse ad attivare la collaborazione al fine di facilitare i contatti e gli scambi tra azienda interessate e Politecnico.



Politecnico di Bari

Verbale del Senato Accademico n. 2
Seduta del 25 gennaio 2023

Tutto ciò premesso e considerato che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro (di seguito Convenzione)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo I - DEFINIZIONI

- a) Per "Programma Congiunto" si intende il programma di attività di ricerca e/o sviluppo e/o trasferimento tecnologico congiunto tra il Politecnico e la SMI;
- b) per "Background" si intendono tutte le informazioni, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con la Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
- c) per "Informazioni Confidenziali" si intendono, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della Convenzione.

Articolo 2 - FINALITA'

Con la presente convenzione, le Parti intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione, finalizzati a supportare le aziende - ricadenti nel territorio di competenza della SMI, già costituite o di nuova costituzione, che vogliono utilizzare i risultati derivanti da ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, ai fini di un'efficace competizione nel proprio mercato di riferimento.

Tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a) sviluppare e coordinare programmi di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico per iniziative imprenditoriali, secondo progetti esecutivi di volta in volta definiti ed approvati;
- b) facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra le aziende interessate a proporre prodotti/servizi innovativi e i ricercatori del Politecnico;
- c) partecipare e organizzare conferenze e workshop congiunti sulle attività svolte oppure di orientamento per nuove iniziative imprenditoriali;
- d) avviare tirocini didattici e svolgimento di tesi di Laurea e di Laurea Magistrale unitamente a tesi di dottorato o post-doc, volte all'approfondimento di aspetti tecnico-scientifici o di valutazione di performance delle azioni già espletate;
- e) facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro;



Articolo 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

3.1 Le attività relative ad ogni Programma Congiunto saranno definite mediante separato e specifico accordo di dettaglio (Progetto Esecutivo) tra il Politecnico e la SMI.

3.2 Ciascun Progetto Esecutivo conterrà:

- una descrizione dettagliata del Programma Congiunto;
- un responsabile di progetto per ciascun partner del Programma, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di quel partner nei confronti degli altri;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall'esecuzione del Programma Congiunto;
- specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8.

3.3 Ogni Progetto Esecutivo di cui al comma 3.1 conterrà altresì l'indicazione del personale dipendente e/o parasubordinato di tutti i partner del Programma Congiunto e del Politecnico impegnato sullo specifico Programma Congiunto, le modalità d'impiego degli spazi dei partner e dei laboratori/locali del Politecnico, quantificando e dettagliando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell'attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella Convenzione.

3.4 In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 2, il Politecnico, d'intesa con le Parti, offre la possibilità ai propri studenti, laureandi, dottorandi e post-doc ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione di svolgere periodi di attività di ricerca e/o formazione riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso le Parti o Enti/aziende collegate.

Articolo 4 - DURATA

4.1 La Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 anni. Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza della Convenzione al fine di negoziare in buona fede il rinnovo della stessa e l'eventuale modifica di alcune clausole in essa contenute.

4.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Progetti Esecutivi e relativi Programmi Congiunti di cui al precedente art. 3 che non siano ancora conclusi.



Articolo 5 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

I Responsabili delle attività previste dalla Convenzione sono:

- per conto del Politecnico: Prof. Silvano Vergura
- per conto di SMI: ing. Paolo Giannoccaro

Articolo 6 - RISERVATEZZA

6.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 4, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 2 (due) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.

6.2 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione, che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione, può cessare di essere tale, dal momento in cui l'informazione:

- diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
- è ottenuta dal ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

6.3 Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

6.4 La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e specifico regolamento europeo ("Codice in Materia di Protezione di Dati Personali") e dai relativi allegati.



Articolo 8- GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma Congiunto, e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

Articolo 9 - GARANZIE

9.1 Il Politecnico garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, e i propri studenti o dottorandi che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico del Politecnico in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.2 SMI garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Convenzione presso i locali del Politecnico sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di SMI in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.3 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

9.4. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

Articolo 10 - SICUREZZA

10.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali o laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

10.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni.



10.3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, i datori di lavoro delle Parti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

Articolo 11 - RISOLUZIONE

Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte di un'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi ivi previsti, mediante lettera raccomandata A.R. da notificare alle altre 2 Parti con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Articolo 12 - TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE E FORO COMPETENTE

12.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

12.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Bari quale foro competente ed esclusivo.

Articolo 13 - REGISTRAZIONE

La Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della Convenzione sono a carico della Parte che la richiede.

Articolo 14 - COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte alle altre due:

Se a SMI:

Dott.ssa Benedetta Bardin
Sanmarco Informatica SpA
Via Vittorio Veneto, 153 36040 Grisignano di Zocco (VI)
Partita IVA: IT01712150240
Telefono: 0444419333;
mail-pec: sanmarcoinformatica@legalmail.it



Se al Politecnico:

Prof. Francesco Cupertino Magnifico Rettore
Politecnico di Bari
Via Amendola 126 B - 70126 Bari
Tel.:
E-mail:

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 20/12/2022

Per il Politecnico

Prof. F. Cupertino
Magnifico Rettore

Per SMI

Ing. Renato Bordin
Presidente

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di convenzione quadro tra Sanmarco Informatica Spa (SMI), e il Politecnico di Bari;


VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare la Convenzione quadro tra Sanmarco Informatica S.p.A. (SMI) e il Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la convenzione quadro e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di confermare quale referente del Politecnico di Bari, di cui all'art. 5, nell'ambito della convenzione il Prof. Silvano Vergura.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
P. 04 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Accordo quadro tra Comune di Apricena (FG) e Politecnico di Bari (referente Prof. Fallacara)

Il Rettore comunica che è pervenuta, tramite il Prof. Giuseppe Fallacara, proposta di sottoscrizione di una convenzione quadro con il Comune di Apricena (FG), al fine di avviare una collaborazione in attività di ricerca e formazione, con particolare riferimento all'utilizzo e alla lavorazione della Pietra di Apricena in ambito artistico, architettonico e ingegneristico.

Il Rettore riferisce che l'accordo, della durata di tre anni, prevede la stipula di accordi attuativi per disciplinare specifiche attività.

Si riporta la proposta di convenzione come pervenuta.

CONVENZIONE QUADRO tra



Verbale del Senato Accademico n. 2
Seduta del 25 gennaio 2023

il POLITECNICO DI BARI, con sede legale in Bari, via Amendola 126/B, C.F. 93051590722, Partita Iva 04301530723, in persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco CUPERTINO, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico di Bari, di seguito indicata anche come "l'Ateneo",

e

il COMUNE DI APRICENA, con sede in Apricena (FG), Corso Generale Torelli n. 59, C.F.: 84000350714 nella persona del suo Rappresentante Legale Ing. Antonio POTENZA, nato a San Severo (Fg) il 13.01.1982 C. F. PTNNNTN82A1311580 cui è stato conferito l'incarico di Sindaco del Comune di Apricena e domiciliato per la carica presso la sede della stessa di seguito indicato come "l'Ente", dall'altra parte,

e congiuntamente definite le Parti

PREMESSO CHE

- il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato il trasferimento tecnologico ed i servizi al sistema socio-economico e al territorio;
- il Politecnico di Bari, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della stessa;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
- il Politecnico di Bari intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- Le Parti intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio, analisi e ricerca condotte dal Politecnico di Bari possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività/servizi erogati dal Comune di Apricena;
- la cultura della pietra, della forma che diventa simbolo, è parte integrante e soprattutto autentica della Puglia. Il Politecnico di Bari, con il dipartimento dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (dicar), da tempo è impegnato nel fornire ai suoi studenti gli strumenti per comprenderla, apprezzarla e rinnovarla attraverso la disciplina architettonica. Sul tema della pietra, il corso di progettazione architettonica IV di architettura, anno accademico 2021/2022, ha focalizzato le sue attenzioni, con particolare riferimento alle cave di Apricena, individuate come luogo simbolo. La Puglia, come noto, è il secondo bacino estrattivo italiano ed Apricena, con le sue tipologie, bronzetto, serpeggiante, filetto rosso, è il più importante centro dopo Carrara;
- dalle caratteristiche del bacino estrattivo dauno sono partite visioni, ragionamenti, esperimenti, progetti appunto, che evidenziano il valore di luoghi aridi e desolati come le cave abbandonate, immaginando di rigenerarle attraverso la disciplina architettonica. Lo scopo è stato soprattutto quello di far riflettere sul tema dell'utilizzo del materiale lapideo, di scarto e non, per dare nuova vita a luoghi che si presentano quasi come 'ferite' nel territorio pugliese. Le cave diventano così alberghi, centri sportivi, teatri, spazi di coworking e musei che animano il territorio e gli conferiscono un rinnovato valore nel rispetto della pietra di Apricena, che resta assoluta protagonista, seppur declinata in molteplici modi;
- le 'visioni' studentesche che hanno coinvolto 25 studenti, 2 dottorandi e 1 assegnista di ricerca, coordinati dal prof. Giuseppe Fallacara, titolare della cattedra, hanno trovato forma e spazio in dieci progetti nella mostra, appunto, 'quarry visions' ancora in corso presso la casa della cultura della città, palazzo Paolicelli;
- il Comune di Apricena a tal proposito intende proseguire nella collaborazione con il Politecnico di Bari ed intende farlo fattivamente. Nel programma amministrativo del Comune di Apricena sono previsti molti interventi finalizzati a migliorare il territorio in termini funzionali, estetici ed ambientali ma lo si vuole fare con una progettazione controllata e culturalmente efficiente al fine di realizzare opere che non siano fine a sé stesse ma che possano essere il risultato di studi, ricerca e design innovativo oltre che architettonicamente ed ingegneristicamente funzionali da parte dei vostri studenti;
- in questo momento di forte spinta e trasformazione culturale, la collaborazione con le Università può portare a un nuovo scenario di progettazione, radicato nei principi di un approccio progettuale sistemico e utente-centrico. Il mondo del design e della progettazione, infatti, può cogliere l'occasione di considerare norme e procedure nel paradigma fondante della disciplina, affiancando la prospettiva della tecnologia e dell'economia (tipica del settore privato) con l'opportunità etica e normativa (peculiare del settore pubblico), e il punto di vista dell'utente-cittadino con quello delle istituzioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione



Politecnico di Bari

Verbale del Senato Accademico n. 2
Seduta del 25 gennaio 2023

Il fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il Politecnico di Bari e il Comune di Apricena riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.

In particolare, le Parti si propongono di attuare forme di collaborazione attinenti le diverse tematiche quali:

- a) Concept, idee e/o Proposte di riqualificazione artistica;
- b) Proposte progettuali di opere pubbliche per la quale il Comune di Apricena intende richiedere finanziamenti Regionali, Ministeriali o sul PNRR;
- c) Collaborazioni e/o protocolli d'intesi legati alla cultura come:
- d) studi, ricerca, visioni, ragionamenti ed esperimenti, sui possibili nuovi utilizzi della Pietra di Apricena in ambito artistico, architettonico ed ingegneristico;
- e) attivare corsi sul territorio finalizzati alla presentazione dell'utilizzo e lavorazione della pietra;
- f) attivare sul territorio Master Universitari specifici sulla pietra di Apricena.

Le varie attività di cui all'art. 2 saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza

Il Politecnico di Bari e il Comune di Apricena favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e formazione, come di seguito indicato:

- a. Supporto all'Ente nella progettazione di opere pubbliche anche attraverso concorsi di idee;
- b. Collaborazione per studi e ricerche, che possono concretizzarsi nell'attribuzione di tesi di laurea, borse di studio;
- c. Lancio di iniziative di sperimentazione e casi pilota, incluse commesse di ricerca;
- d. Consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi contingenti;
- e. Partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

In particolare l'Ente dichiara la propria disponibilità a offrire supporto al Politecnico per attività quali:

1. svolgimento di tirocini a favore di studenti e/o neolaureati del Politecnico;
2. organizzazione di visite e stages didattici indirizzati agli studenti;
3. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.
4. sede decentrata per lo svolgimento di corsi post-lauream d'interesse dell'Ente erogati dal Politecnico;
5. Eventuali finanziamenti di assegni di ricerca e borse di studio per percorsi di dottorato di ricerca erogati dal Politecnico su temi di ricerca concordati con l'Ente.

Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 3 - Responsabili scientifici della convenzione

Il Politecnico di Bari indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione il Prof.

Il Comune di Apricena indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione l'Ing. Claudio Cardone responsabile del Settore III "Lavori Pubblici e Patrimonio" del Comune di Apricena

Articolo 4 - Modalità di attuazione della convenzione

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite specifici accordi attuativi che in ogni caso richiameranno la presente convenzione.

Articolo 5 - Referenti dei singoli accordi attuativi

Per la definizione di tali accordi saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 6 - Responsabilità delle parti

Il Politecnico di Bari è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Comune di Apricena durante la permanenza presso le sedi dell'Ateneo, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Politecnico di Bari esonera e comunque tiene indenne il Comune di Apricena da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.



Il Comune di Apricena esonera e comunque tiene indenne il Politecnico di Bari da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Il Comune di Apricena da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Politecnico di Bari durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 7 - Uso dei risultati di studi o ricerche

Il Politecnico di Bari e il Comune di Apricena concordano di stabilire a priori per ogni studio o progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non divulgabili.

Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati di caso in caso di comune accordo tra il Politecnico di Bari e il Comune di Apricena. I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate nell'ambito della presente convenzione potranno essere pubblicati solo previa autorizzazione delle parti interessate.

Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione fra il Politecnico di Bari e il Comune di Apricena.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale.

Le soluzioni sviluppate, il know-how e la proprietà intellettuale relativo alle attività definite all'articolo 2 sono di piena proprietà di ciascuna Parte che li ha create.

Articolo 8 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi previa delibera degli Organi competenti. Ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte l'eventuale disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 9 - Modifiche

Le modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo tra le parti previa delibera degli Organi competenti.

Articolo 10 - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo è a carico del Comune di Apricena.

Bari,

Per il Politecnico di Bari

Il Rettore

Prof. Francesco Cupertino _____

Per il Comune di Apricena

Il Sindaco

Ing. Antonio Potenza _____

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di convenzione quadro tra il Comune di Apricena e il Politecnico di Bari,



Politecnico di Bari

Verbale del Senato Accademico n. 2

Seduta del 25 gennaio 2023


VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare la Convenzione quadro tra il Comune di Apricena e il Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione quadro e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di designare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, di cui all'art. 3, nell'ambito della convenzione il Prof. Giuseppe Fallacara.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
P. 05 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Accordo quadro tra Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. e Politecnico di Bari (referente Prof. Bevilacqua)

Il Rettore comunica che è pervenuta, tramite il prof. Bevilacqua, proposta di sottoscrizione di un accordo quadro, della durata di tre anni, con Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. (ICS Maugeri), Società Benefit Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) presente sul territorio nazionale attraverso Istituti Scientifici, Unità di Riabilitazione integrate all'interno di strutture sanitarie pubbliche e Centri di Ricerca e Prevenzione, al fine di avviare una collaborazione in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, didattica e formazione, con particolare riferimento all'ambito dell'Ingegneria Biomedica.

Il Rettore riferisce che è prevista la stipula di accordi attuativi in caso di attività specifiche.

Si riporta di seguito la proposta di accordo quadro:

CONVENZIONE QUADRO

tra

il **POLITECNICO DI BARI**, con sede legale in Bari, via Amendola 126/B, C.F. 93051590722, Partita Iva 04301530723, in persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco CUPERTINO, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico di Bari, di seguito indicata anche come "**I'Ateneo**",

e

la **ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A. Società Benefit Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)** codice fiscale e partita IVA 02631650187 con sede legale in Via Salvatore Maugeri. 4 - 27100 PAVIA rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Fraizzoli nato a Verona il 08/10/1966 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Via Salvatore Maugeri 4, di seguito indicata come "ICS Maugeri",

e congiuntamente definite le Parti.

PREMESSO CHE

- il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato il trasferimento tecnologico ed i servizi al sistema socio-economico e al territorio;
- il Politecnico di Bari, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della stessa;



Verbale del Senato Accademico n. 2
Seduta del 25 gennaio 2023

- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
- il Politecnico di Bari intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- il Politecnico di Bari, presso il suo Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, eroga il corso di studio magistrale in Ingegneria dei Sistemi Medicali, (LM nella classe della Ingegneria Biomedica), inter-ateneo con l'Università degli Studi di Bari;
- gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono Enti di Ricerca del Servizio Sanitario Nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che secondo standard di eccellenza perseguono finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
- la ICS Maugeri, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti per gli IRCCS e negli ambiti disciplinari individuati in sede di riconoscimento del carattere scientifico dell'Ente, svolge attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria di base, clinica e traslazionale di Alta Specializzazione nel campo della riabilitazione e della medicina del lavoro;
- ICS Maugeri è presente con un proprio IRCCS presso la sede di Bari, in Via Generale Bellomo, 73/75, presso il quale è istituito il Servizio di Bioingegneria che svolge attività di ricerca in forma autonoma ed a supporto delle Unità Operative Cliniche e dei Servizi Sanitari dell'Istituto ed un Laboratorio Scientifico per l'Analisi del Movimento e della Postura a elevato contenuto nell'ambito della Ingegneria Biomedica.
- Le Parti intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio, analisi e ricerca condotte dal Politecnico di Bari possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività/servizi erogati da ICS Maugeri

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione

Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il Politecnico di Bari e ICS Maugeri riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.

In particolare, le Parti si propongono di attuare forme di collaborazione attinenti le diverse tematiche relative all'ambito della Ingegneria Biomedica.

Le varie attività di cui all'art. 2 saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza

Il Politecnico di Bari e ICS Maugeri favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e formazione, nell'ambito della Ingegneria Biomedica, come di seguito indicato:

- Definizione e sviluppo di comuni progetti e linee di ricerca;
- Svolgimento di attività di tirocinio, in particolar modo, finalizzate alla preparazione di tesi di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Medicali;
- Svolgimento di attività sperimentale per dottorandi di ricerca;
- Realizzazione di prodotti informatici e strumentazione biomedica per l'acquisizione ed elaborazione di dati e segnali biomedici;
- Elaborazione di dati e segnali biomedici finalizzati ad una comune produzione scientifica;
- Partecipazione congiunta a programmi e bandi di ricerca nazionali ed internazionali;



- Attività didattica integrativa;
- Organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- Organizzazione di conferenze e seminari;
- Realizzazione di corsi integrativi per neo-laureati.

Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 3 - Responsabili scientifici della convenzione

Il Politecnico di Bari indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione il Prof. Vitoantonio Bevilacqua, professore ordinario di Bioingegneria Elettronica e Informatica e coordinatore, per il triennio 2021-2024, del Corso di Studio Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Medicali dove insegna Sistemi Diagnostici, Terapeutici e Riabilitativi Avanzati.

La ICS Maugeri indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione l'Ing. Giovanni D'Addio, responsabile del Servizio di Bioingegneria e del Laboratorio Scientifico per l'Analisi del Movimento e della Postura dell'IRCCS di Bari.

Articolo 4 - Modalità di attuazione della convenzione

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite specifici accordi attuativi che in ogni caso richiameranno la presente convenzione.

Articolo 5 - Corrispettivo economico e finanziamenti

Nessun corrispettivo economico sarà dovuto dalla ICS Maugeri all'Ateneo e viceversa per le attività oggetto del precedente art 2.

Le risorse per il finanziamento di eventuali e specifici progetti di ricerca da svolgere potranno essere anche reperite tramite finanziamenti provenienti da Ministeri, Enti pubblici e privati, dalla Commissione Europea e/o da altre Istituzioni interessate allo sviluppo dei programmi convenuti.

Ulteriori specifiche attività saranno oggetto di convenzioni operative a titolo oneroso approvate dai rispettivi organi deliberanti.

Articolo 6 - Referenti dei singoli accordi attuativi

Per la definizione di tali accordi entrambe le parti individuano quali referenti i rispettivi responsabili scientifici indicati nel precedente art. 3.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 7 - Responsabilità delle parti

Nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione ciascuna parte resta responsabile nei confronti del proprio personale dipendente e di quello con altro tipo di rapporto di lavoro o di formazione per quanto riguarda la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile (RCT/O), limitatamente al proprio personale durante l'orario di lavoro.

Il Politecnico di Bari è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ICS Maugeri durante la permanenza presso le sedi dell'Ateneo, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Politecnico di Bari esonera e comunque tiene indenne la ICS Maugeri da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

La ICS Maugeri esonera e comunque tiene indenne il Politecnico di Bari da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

La ICS Maugeri da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Politecnico di Bari durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 8 - Obblighi di Segretezza

Per informazione confidenziale si intende ogni informazione e conoscenza anche parziale o incompleta di natura economica tecnica o scientifica in possesso di una delle parti relativa alle invenzioni scoperte sviluppi informazioni tecniche know-how metodi tecniche formule dati ritrovati procedure progetti ad altre idee che possono essere o non oggetto di brevetto o di diritti di copyright così come eventuali risultati di ogni e qualsiasi lavoro di ricerca e conseguenti elaborazioni comunque derivatene.

Le parti si impegnano nella persona del responsabile scientifico delle attività e di coloro che ne prendono parte all'obbligo di segretezza delle informazioni confidenziali anche nel caso di cessazione della collaborazione svolta ai sensi della presente convenzione contratto per un periodo di 10 anni.

Le parti si impegnano, altresì, ad istruire in ordine ai citati obblighi di segretezza ogni soggetto sia dipendente che collaboratore, cui dovessero dare accesso per ragioni esclusivamente attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di eventuali accordi integrativi alle informazioni confidenziali relative all'oggetto, ai risultati delle ricerche o ai dati clinici delle eventuali popolazioni di studio nel rispetto della attuale normativa sulla privacy.

Articolo 9 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Le attuali proprietà intellettuali, know-how invenzioni e tecnologie in essere per ciascuna parte permangono proprietà distinte di ognuna e non dovranno essere pregiudicate dalla presente Convenzione.

Fermo restando che ciascuna parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto della presente convenzione e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione i diritti di proprietà intellettuale relativi a dati risultati scoperte invenzioni know-how e simili ottenuti durante la collaborazione scientifica saranno in contitolarità tra le parti nella misura dei contributi inventivi e degli apporti di ciascuna.

Articolo 10 - Pubblicazioni Scientifiche

Tutte le pubblicazioni scientifiche derivanti dalle attività svolte in collaborazione tra le parti con il contributo dei ricercatori di entrambe le istituzioni dovranno riportare l'intestazione di entrambi gli Enti firmatari della presente convenzione.

Articolo 11 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, a partire dalla data di stipula, e sarà tacitamente rinnovata per pari periodo, qualora ciascuna parte non comunichi all'altra l'eventuale disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12 - Modifiche

Le modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo tra le parti previa delibera degli Organi competenti.

Articolo 13 - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.



Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 14 - Attuazione delle norme di cui al D. Lgs. 231/

In attuazione delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ateneo conferma di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo disponibile presso tutti gli Istituti Scientifici della ICS Maugeri S.p.A. S.B. e del Codice Etico della medesima (consultabile sul sito web www.icsmaugeri.it), di accettarne integralmente il contenuto, di condividerne i principi, di osservarli e di promuoverne l'osservanza tra i propri dipendenti e collaboratori.

Articolo 15 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile il foro competente sarà quello di Bari.

Articolo 16 - Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di ICS Maugeri.

Bari,

Per il Politecnico di Bari
Il Rettore
Prof. Francesco Cupertino

Per gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A SB
L'Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Fraizzoli

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di Accordo quadro tra Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. e Politecnico di Bari;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare l'Accordo quadro tra Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. e Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l'Accordo quadro e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di confermare quale responsabile scientifico del Politecnico, nell'ambito dell'Accordo, il Prof. Vitoantonio Bevilacqua.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
P. 06 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	<i>Cooperation agreement</i> tra National Aerospace University (UA) e Politecnico di Bari (referente Prof. Naso)

Il Rettore comunica che è pervenuta, tramite il Prof. David Naso e la Prof.ssa Olha Pohudina, *visiting professor* ucraina, proposta di sottoscrizione di un *cooperation agreement* con il National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", primaria università pubblica ucraina specializzata su





Verbale del Senato Accademico n. 2
Seduta del 25 gennaio 2023

tematiche di aeronautica e di ingegneria spaziale, al fine di avviare una collaborazione in attività di ricerca, formazione e mobilità.

Il Rettore riferisce che sono previsti ulteriori accordi per regolamentare eventuali attività specifiche.

Si allega l'accordo come pervenuto:

 COOPERATION AGREEMENT	 УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
between Politecnico di Bari and National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv, Ukraine	між Політехнічним університетом міста Барі та Національним аерокосмічним університетом ім. М. С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна
<p>in order to develop and strengthen mutual educational and scientific cooperation, development of joint projects, scientific and technical programs in the fields of aviation, aerospace, mechanical engineering, information technology, as well as in related fields, conclude the following agreement, hereinafter referred to as Cooperation Agreement:</p> <p>1. The Parties undertake to identify opportunities based on mutually beneficial terms, to expand cooperation in research and other areas related to the activities of the Parties, and to identify or specify particular activities.</p> <p>2. The Parties state that the possible cooperation can be diverse and unlimited, including:</p> <ul style="list-style-type: none">2.1. students, researchers and staff mobility,2.2. research projects,2.3. development and implementation of joint and double degree study programmes,2.4. extra studies and research activities,2.5. projects that can be implemented within various financial instruments.2.6. creation of joint research and study laboratories. <p>3. Parties are aware of the fact that:</p> <p>3.1. This Cooperation Agreement does not impose specific duties of implementing various cooperation activities for any of the Parties, but only confirms their mutual willingness and commitment to expand cooperation;</p> <p>3.2. The Parties may agree on implementation of separate cooperation activities and more detailed regulations thereof in the form of separate additional agreements etc. by adding these to this agreement as supplements.</p>	<p>з метою розвитку і зміцнення взаємної освітньо-наукової співпраці, розробки спільних проєктів, науково-технічних програм у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях, укладають цю угоду, далі – Угода про співробітництво:</p> <p>1. Сторони беруть на себе зобов'язання визначити можливості та на основі взаємовигідних умов розширювати співробітництво в сфері досліджень та інших сферах, пов'язаних з діяльністю Сторін, та визначити або уточнювати конкретні види діяльності.</p> <p>2. Сторони погоджуються, що можливі напрями співпраці можуть бути різними та необмеженими, та включати:</p> <ul style="list-style-type: none">2.1. академічну мобільність студентів, молодих дослідників та персоналу;2.2. наукові дослідження;2.3. розробку та впровадження спільних програм, а також програми подвійного диплому;2.4. навчальну та наукову діяльність поза навчальними програмами;2.5. проєкти, які можуть бути реалізовані в рамках різних фінансових інструментів;2.6. створення спільних науково-навчальних та дослідницьких лабораторій. <p>3. Сторони усвідомлюють, що:</p> <p>3.1. Угода про співробітництво не накладає жодних конкретних зобов'язань на проведення заходів на жодну зі Сторін, а лише позначає взаємну готовність до поширення співробітництва;</p> <p>3.2. Сторони можуть домовитись про проведення окремих заходів в рамках співробітництва та погодити його деталі у вигляді окремих додаткових угод, додаючи їх до цієї Угоди про співробітництво у вигляді доповнення.</p>



Politecnico di Bari

Verbale del Senato Accademico n. 2
Seduta del 25 gennaio 2023

4. The Parties understand and respect that any aspects of a financial nature shall be discussed in advance in writing and that they depend on the resources available to the Party and on decisions about their profitability.
5. In the context of cooperation and any other activities, the Parties ensure that they, as well as their staff, do not use the obtained information (especially the intellectual property) without any consent of the other Party, and, as soon as any objections about noncompliance of previous agreements occur, to ensure termination of such activities and elimination of damages until all objections have been discussed and mutually harmonised.
6. Cooperation Agreement is valid for five years and enters into force when both Parties have signed the Cooperation Agreement.
7. Cooperation Agreement can be terminated with a prior written notification of a Party, as well as in cases when Parties reach a written agreement about the termination of the Agreement. In case of termination, Parties agree on further use of information and results acquired within the cooperation.
8. By agreement of the Parties, the Cooperation Agreement may be amended and supplemented by the Supplementary Agreement.
9. Disputes and disagreements arising between the Parties in the implementation of the provisions of this Agreement shall be resolved through negotiations and consultations.
10. The present Cooperation Agreement is worked out in two copies in the Ukrainian and English languages with identical text, one copy for each Party. Every copy has equal legal validity.
4. Сторони розуміють та відносяться з повагою до того, що будь-які аспекти фінансового характеру повинні бути взаємно узгоджені у письмовій формі заздалегідь відповідно до наявних коштів Сторони та доцільності витрат.
5. У контексті співпраці та будь-яких інших заходів Сторони гарантують, що вони, а також їх персонал, не використовуватимуть отриману інформацію (особливо інтелектуальну власність) без згоди іншої Сторони, і як тільки виникнуть заперечення щодо недотримання домовленостей, зобов'язуються негайно припинити ці заходи та усунути причинені збитки, поки всі заперечення не будуть вирішені та взаємно погоджені.
6. Угода про співробітництво діє протягом 5 років та набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами.
7. Угода про співробітництво може бути розірвана за попереднім письмовим повідомленням однієї із Сторін, або якщо Сторони письмово домовляються про розірвання Угоди про співробітництво. У разі припинення дії Угоди про співробітництво Сторони домовляються про подальше використання інформації та результатів, отриманих в рамках співпраці.
8. За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються Додатковою угодою.
9. Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами під час виконання положень цього Договору, вирішуватимуться шляхом переговорів та консультацій.
10. Ця Угода складена у двох примірниках українською та англійською мовами, повністю ідентичних, та які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Parties signatures / Підпис сторін

Політехнічний університет міста Барі,
Італія

Politecnico di Bari, Italia
Polytechnic University of Bari, Italy.

Ректор
Франческо КУПЕРТИНО

Rector
Francesco CUPERTINO

Національний аерокосмічний
університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», Україна

National Aerospace University
"Kharkiv Aviation Institute", Ukraine

Ректор
Микола НЕЧИПОРУК

Rector
Mykola NETCHIPORUK



Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di Cooperation agreement tra National Aerospace University (UA) e Politecnico di Bari;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;


DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare il *Cooperation agreement* tra National Aerospace University (UA) e Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l'Accordo e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di designare quale referente del Politecnico di Bari, nell'ambito del *Cooperation agreement*, il Prof. David Naso.



Verbale del Senato Accademico n. 2
Seduta del 25 gennaio 2023

 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
P. 07 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Accordo quadro tra Ricerca sul Sistema Energetica - RSE S.p.A. e Politecnico di Bari (referente Prof. La Scala)

Il Rettore comunica che è pervenuta, tramite il Prof. Massimo La Scala, proposta di sottoscrizione di un accordo quadro con Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., società del Gruppo GSE S.p.A. a totale controllo pubblico che svolge attività di ricerca finalizzata all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico, al fine di proseguire la collaborazione, già avviata con analogo accordo sottoscritto nel settembre 2019 e giunto a scadenza, nell'ambito di tematiche di interesse comune, di cui all'art. 1.

Il Rettore riferisce che l'accordo, della durata di tre anni, prevede la stipula di Atti esecutivi in caso di attività specifiche, mediante l'utilizzo, per eventuali attività di ricerca commissionata (All. 1) e di collaborazione scientifica (All. 2), dei modelli già predisposti.

Si riportano quindi di seguito la proposta di Accordo quadro e relativi Allegato 1 e 2, come pervenuti:

ACCORDO QUADRO

TRA

la società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., con sede in via Raffaele Rubattino 54 - 20134 Milano, codice fiscale e P. IVA 05058230961, di seguito denominata anche "RSE", qui rappresentata dall'Amministratore Delegato, Prof. Maurizio Delfanti

E

il Politecnico di Bari, con sede legale in Bari, via Amendola 126/B, CAP 70126, C.F. 93051590722 e P. IVA 04301530723, PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it, di seguito denominato anche "Politecnico di Bari" rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Cupertino
Congiuntamente denominati "le Parti"

PREMESSO CHE

- RSE, una società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è affidataria di Progetti finanziati dal Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (nel seguito Ricerca di Sistema, RdS) e da altre fonti di finanziamento pubbliche destinate a finalità di ricerca scientifica nell'interesse collettivo;
- RSE, nell'ambito dei finanziamenti pubblici di cui è beneficiaria, svolge attività di ricerca finalizzate all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, resi a totale beneficio della collettività con ampia diffusione dei risultati;
- il Politecnico di Bari, centro primario di ricerca, ha il compito di elaborare e condividere le proprie conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti e Società extrauniversitarie operanti nel mondo della ricerca nei settori elettrico ed energetico;
- RSE e Politecnico di Bari, per il raggiungimento dei rispettivi compiti statutari, hanno un comune interesse ad avviare/consolidare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione delle iniziative e della leale sinergia, nel pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra RSE e Politecnico su materie di comune interesse in coerenza con le rispettive finalità istituzionali.

Tra le tematiche che potranno essere oggetto di collaborazione tra le Parti, preliminarmente si individuano le seguenti:

- *sviluppo e gestione dei sistemi elettrici ed energetici*
- *tecnologie per la decarbonizzazione e le risorse energetiche rinnovabili*
- *aspetti impiantistici ed ambientali della produzione di energia elettrica*
- *controllo, automazione e regolazione dei sistemi elettrici*
- *usi finali dell'energia*
- *mercato elettrico e regolazione*

-

RSE e il Politecnico, attraverso il Comitato di cui al successivo Art. 3, potranno individuare ulteriori tematiche di comune interesse, che potranno essere oggetto di collaborazione tra le Parti.

La collaborazione potrà esplicitarsi attraverso attività di ricerca congiunta, affidamento di attività di ricerca commissionata, formazione didattico-scientifica, supporto allo svolgimento di Tesi di Laurea, supporto al conseguimento di Dottorati di Ricerca, progetti di ricerca svolti anche in collaborazione con altre Università ed Enti di ricerca, partecipazione a progetti finanziati sia nazionali che europei.

Art. 2 Atti Esecutivi, ambiti e modalità della cooperazione

Le modalità e i termini di esecuzione delle attività saranno oggetto di specifici Atti Esecutivi, volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti. Tali Atti Esecutivi, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo, saranno corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente il dettaglio delle attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, i termini delle obbligazioni assunte da ciascuna delle Parti la ripartizione degli oneri economici.

Gli Atti Esecutivi potranno essere attivati sulle tematiche individuate al precedente Art. 1 o su altre tematiche proposte dal Comitato Scientifico di cui al successivo Art. 3 e saranno preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Gli Atti Esecutivi potranno riguardare le seguenti fattispecie:

1. Attività di collaborazione scientifica
2. Attività di supporto alla didattica
3. Attività di formazione
4. Convenzioni per lo svolgimento di tirocini
5. Partecipazione congiunta a bandi di ricerca nazionali e internazionali
6. Convenzioni per il finanziamento di Borse di Dottorato
7. Attività di ricerca commissionate.

Gli Atti Esecutivi di cui ai numeri 1 e 7 dovranno essere adottati sulla base dei modelli rispettivamente previsti dagli **Allegati 1 e 2**.

Art. 3 Comitato scientifico

Il coordinamento delle attività previste dall'Art. 1 del presente Atto è affidato ad un Comitato Scientifico composto da un membro per RSE e due membri per il Politecnico, a ciò delegati con comunicazione da trasmettere all'altra Parte.

Il Comitato si riunirà per esaminare le tematiche individuate nei precedenti Artt. 1 e 2, al fine di proporre gli Atti Esecutivi citati, individuando e programmando le attività oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione, nonché per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi alle attività oggetto dell'Accordo.



Il Comitato potrà inoltre proporre nuove tematiche di interesse comune che potranno essere oggetto di successive collaborazioni tra le Parti.

Il Comitato potrà altresì valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche del presente Accordo.

Art. 4 Oneri economici

Dal presente Accordo non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi Atti esecutivi di cui al precedente Art. 2, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri finanziari di cui al successivo Art. 14.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e regolamenti universitari.

Art. 5 Durata e Recesso

Il presente Accordo avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi via P.E.C.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni, via P.E.C. In ogni caso le attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo i relativi Atti esecutivi stipulati.

Art. 6 Proprietà, pubblicazione e utilizzazione dei risultati

I risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche e delle attività oggetto degli specifici Atti Esecutivi, di cui al precedente Art. 2, saranno in contitolarità tra le Parti.

Il Politecnico prende atto ed accetta che RSE, quale soggetto affidatario di accordi di programma sostenuti da fonti di finanziamento pubbliche destinate a finalità di ricerca scientifica nell'interesse collettivo, svolge progetti di ricerca resi a totale beneficio della collettività ed è tenuta divulgazione e disseminazione dei risultati elaborati.

I risultati parziali o finali conseguiti nell'ambito delle ricerche svolte nei progetti di ricerca oggetto di Atti Esecutivi non potranno in nessun caso formare oggetto di diritto di uso esclusivo o prioritario né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e non saranno pertanto suscettibili di brevettazione o altra forma di privativa.

Il Politecnico prende atto ed accetta che RSE, per le motivazioni poc'anzi espresse, è obbligata alla divulgazione e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca da questa finanziati con modalità che ne assicurino la massima diffusione e libertà di utilizzazione.

Le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni dei risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto. In difetto di accordo tra le Parti, RSE potrà comunque procedere alla libera pubblicazione, divulgazione e disseminazione che non compromettano i diritti sui risultati di cui il Politecnico è titolare esclusiva perché riferibili:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente, antecedentemente alla stipula del presente contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

perché conseguiti autonomamente e con mezzi propri, laddove essi siano chiaramente distinguibili e separabili dai risultati delle attività oggetto del presente contratto.

In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti, previo consenso delle Parti stesse.

Sono fatti salvi i diritti spettanti agli autori dei risultati comunque conseguiti di essere riconosciuti e indicati come tali.

Art. 7 Diritti di accesso alle conoscenze



Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al proprio “background” e al proprio “sideground”, come definiti nell’articolo precedente.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell’apposita lista eventualmente inserita nell’Allegato tecnico agli Atti Esecutivi.

Art. 8 Riservatezza

Le Parti concordano che le Informazioni Riservate, come definite all’art. 17, restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto degli Atti Esecutivi;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente accordo;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto degli Atti Esecutivi.

L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione sia dopo lo scadere del termine del presente accordo e per ulteriori 2 (due) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione dell’altra Parte.

Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la tracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 2 (due) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.

Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente conferiti nell’ambito delle attività rese in esecuzione degli Atti Esecutivi, esclusivamente per i fini strettamente necessari all’espletamento delle stesse.

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalle Parti e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Ciascuna Parte assume la qualifica di “Titolare autonomo” del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Con il presente accordo le Parti confermano di voler determinare autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dai rispettivi utenti o clienti, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio.

Ciascuna Parte assume pienamente ed esclusivamente tutte le responsabilità imputabili alla propria condotta, esonerando l’altra Parte da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni

diretti e/o indiretti subiti da terzi in conseguenza dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento.

Art. 10 Codice etico, prevenzione della corruzione

Il Politecnico è a conoscenza che RSE, in quanto Società in controllo pubblico, ha predisposto il proprio PTPC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, coordinandolo con il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno applicati i principi di prevenzione dei reati con particolare riferimento alle aree a rischio identificate nei predetti documenti e negli annessi codici di comportamento, che sono consultabili sul sito aziendale www.rse-web.it, e che il Politecnico dichiara di aver letto e compreso.

Il Politecnico si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Politecnico è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

RSE è consapevole, altresì, che il Politecnico ha adottato il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi della normativa vigente, consultabile al seguente link:

<http://www.poliba.it/it/amministrazione-trasparente/sottosezione-rischi-corruttivi-e-trasparenza-piao-2022-2024-anno-2022>.

Art. 11 Impegni assicurativi, sicurezza e ambiente

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù dal presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dallo stesso. Gli aspetti operativi verranno definiti dai singoli Atti Esecutivi.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 12 Promozione dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni in ambito tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo, previa intese fra le Parti.

In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, dei nomi e dei marchi richiederà il consenso scritto della Parte interessata.

Art. 13 Forza maggiore



Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

Art. 14 Controversie

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Atto o dagli Atti Esecutivi collegati ad esso, ivi incluse quelle relative alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la lite in questo modo, le Parti si impegnano, prima di intraprendere qualsiasi procedimento giudiziale, a sottoporre tutte le controversie al tentativo di mediazione dinanzi un organismo di mediazione avente sede in Milano.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione per la lite giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 15 Registrazione e spese

Il presente Accordo, soggetto all'imposta di bollo virtuale equamente ripartita fra le Parti, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Art. 16 Firma Digitale

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Art. 17 Definizioni

Risultati delle attività: conoscenze generate nell'ambito delle attività di ricerca oggetto degli Atti Esecutivi ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.

Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dalle Parti prima della stipulazione del contratto, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione al contratto.

Diritti d'accesso: diritti di utilizzazione che le Parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Informazioni Riservate: comprendono tutte le informazioni finanziarie e societarie riguardanti la parte divulgante (includere, tra l'altro, dati, informazioni, report relativi alla politica commerciale e finanziaria, ai dati storici e di performance della parte divulgante e/o di società direttamente e/o indirettamente controllate dalla parte divulgante, all'attività svolta dalla parte divulgante e alle caratteristiche dei luoghi in cui la parte divulgante svolge la propria attività, ivi compresi i dati di natura tecnico-ambientale) che siano state fornite alla parte ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o altro) e che riporteranno espressamente la dicitura "riservato" o "confidenziale".

Le informazioni fornite oralmente saranno considerate Informazioni Riservate se nei cinque giorni successivi alla loro divulgazione, esse saranno anche comunicate in forma scritta riportando la richiamata dicitura comma precedente.

Milano, Data

per Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

.....

per il Politecnico di Bari
IL RETTORE

.....

ALLEGATO 1



**ATTO ESECUTIVO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA ... SERVIZIO DI RICERCA COMMISSIONATA
in deroga ex art. 158 D. lgs 50/2016**

C.I.G. N. _____

CONTRATTO N. _____

TRA

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 1793295, C.F. e P. Iva n. 05058230961 persona del legale rappresentante, l'Amministratore delegato Prof. Maurizio Delfanti (di seguito, più brevemente "**RSE**")

E

_____ (C.F. _____, P.IVA _____), con sede legale in _____, Dipartimento _____, con sede in _____, in persona del legale rappresentante _____ (di seguito denominata "_____") congiuntamente denominati "le Parti".

Art. 1 Rinvio all'Accordo quadro

In data _____, le Parti hanno stipulato un Accordo quadro avente ad oggetto _____ di cui il presente contratto costituisce Atto Esecutivo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto convenuto dalle stesse nell'Accordo quadro, che si intende qui interamente richiamato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto dall'Accordo quadro, le Parti convengono quanto segue.

Art. 2 Oggetto del contratto

RSE affida a _____, che accetta, lo svolgimento delle attività sinteticamente indicate: _____, così come dettagliate nelle Condizioni speciali (artt. 5-7) e generali (artt. 8-12) e nell'Allegato tecnico, parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Art. 3 Durata

Il presente contratto avrà la durata di ____ (_____) *mesi/anni* a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti.

Art. 4 Impegno economico

L'importo contrattuale, onnicomprensivo delle spese, a carico di RSE, come corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 è stabilito in € ____ (_____) oltre a IVA di legge.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 5 Attività

5.1 Responsabili delle attività

5.1.1 RSE designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività _____, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale di appartenenza della società (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato.

5.1.2 _____ designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività _____.

5.1.3 L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all'altra Parte.

5.2 Programma e luogo di esecuzione delle attività

5.2.1 Il programma delle attività è descritto nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

5.2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura



Politecnico di Bari

Verbale del Senato Accademico n. 2

Seduta del 25 gennaio 2023

dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico senza che ciò possa incidere sulle pattuizioni di cui agli articoli 4 e 7.

5.2.3 Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso _____. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle stesse.

5.2.4 (facoltativo) Gli strumenti, gli apparecchi ed ogni altra cosa acquistata da _____ in relazione allo svolgimento delle attività, con i fondi propri, entreranno a far parte del patrimonio della stessa _____ salvo diverso accordo stipulato tra le Parti, al di fuori del presente contratto e denominato "contratto di cessione attrezzature", o contratto di comodato ex art. 1803 ss. c.c.

5.2.5 (facoltativo) Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sono elencate nell'Allegato tecnico.

5.3 Proroghe e modifiche del contratto

5.3.1 Le Parti, prima della scadenza di cui all'art. 3, potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire da una delle Parti all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine originario e l'altra Parte accetti per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

5.3.2 Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato ed il relativo corrispettivo economico.

5.3.3 Le Parti potranno concordare che il termine di scadenza del presente contratto, di cui all'art. 3, venga anticipato e definire le eventuali modifiche dell'importo di cui all'art. 4.

Art. 6 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni

6.1 _____ trasmetterà a RSE i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico.

6.2 La corrispondenza di _____ verso RSE dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: _____.

6.3 La corrispondenza di RSE verso _____ dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: _____.

Art. 7 Condizioni economiche

7.1 RSE verserà a _____ l'importo di cui all'art. 4, a seguito della regolare presentazione ed accettazione delle relazioni previste dall'Allegato tecnico, su presentazione di fatture, regolarmente assoggettate a IVA.

Il corrispettivo complessivo concordato, di cui all'art. 4, è da considerarsi, ai fini della valorizzazione delle attività svolte, così ripartito:

- 1° milestone: 45% (quarantacinque per cento) pari a _____ (_____) a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente contratto;
- 2° milestone: 25% (venticinque per cento) pari a _____ (_____) entro/al _____;
- 3° milestone: 30% (trenta per cento) pari a _____ (_____) entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività come saldo finale.

Le somme suddette saranno versate da RSE a _____ mediante:

– bonifico bancario sul conto corrente intestato _____ presso _____, IBAN _____, specificando la causale, dietro presentazione di regolare fattura.

7.2 I pagamenti saranno effettuati da RSE entro ____ (_____) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, dopo verifica e accettazione delle stesse e delle relazioni previste dall'Allegato tecnico.

7.3 Le fatture relative al presente contratto dovranno essere inviate ad RSE in originale a _____.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 8 Assicurazioni

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'articolo 6.2.3 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 9 Responsabilità delle Parti

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 10 Recesso e risoluzione

10.1 In caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte di _____, RSE può risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC, ai sensi dell'Art.1454 c.c.

10.2 Il Committente può altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora _____ non adempia l'obbligo di riservatezza assunto.

10.3 In caso di risoluzione, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

10.4 Resta salvo il diritto di RSE all'azione per il risarcimento del danno, il cui importo non potrà comunque superare quello previsto dal contratto, salvo il caso di violazioni per dolo e/o colpa grave ai sensi dell'Art. 1229 c.c.

10.5 _____ può recedere dal presente contratto solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla sua volontà o condotta. Il recesso viene comunicato ad RSE mediante lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC e lo stesso decorre dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

10.6 RSE ha il diritto di recedere dal contratto in ogni momento ed in qualsiasi stato d'avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate secondo quanto previsto nel punto precedente.

10.7 In caso di risoluzione, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

Art. 11 Spese di registrazione

Il presente contratto redatto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Art. 12 Clausole Vessatorie

Il presente contratto è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra le Parti. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.



Luogo _____ Data _____

ALLEGATO TECNICO _____ (tema della ricerca)

Indice

- Descrizione nel dettaglio del piano di attività (descrivere in dettaglio tutte le attività da svolgere, obiettivi specifici, attività previste e risultati attesi, da suddividere in workpackage (WP) operativi e da completare con un report per la formalizzazione dei risultati ottenuti)
- Tempistica (diagramma di GANTT con date previste per il completamento delle singole attività e relativi risultati e per le periodiche valutazioni congiunte dello stato di avanzamento lavori)
- Elenco risultati
- Elenco partecipanti (descrivere le risorse umane coinvolte con relative qualifiche e descrizione del ruolo svolto nella ricerca)
- Elenco attrezzature messe a disposizione (se applicabile)
 1. da _____
 2. da RSE _____
- Elenco delle attrezzature da acquistare
- Elenco delle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale a queste riferite che si intende escludere dal diritto di accesso (vedi art. 10 delle Condizioni speciali)

ALLEGATO 2

ATTO ESECUTIVO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA ... COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA RICERCA

TRA

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. avente sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 1793295, C.F. e P. Iva n. 05058230961 persona del legale rappresentante, l'Amministratore delegato Prof. Maurizio Delfanti (di seguito, più brevemente "RSE")

E

_____ (C.F. _____, P.IVA _____), con sede legale in _____, Dipartimento _____, con sede in _____ in persona del legale rappresentante _____ (di seguito denominata "_____") congiuntamente denominati "le Parti".

Art. 1 Rinvio all'Accordo quadro

In data _____, le Parti hanno stipulato un Accordo quadro avente ad oggetto _____ di cui il presente contratto costituisce Atto Esecutivo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto convenuto dalle stesse nell'Accordo quadro, che si intende qui interamente richiamato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto dall'Accordo quadro, le Parti convengono quanto segue.

Art. 2 Oggetto del contratto

RSE affida a _____, che accetta, lo svolgimento delle attività sinteticamente indicate: _____, così come dettagliate nelle Condizioni speciali (artt. 5-7) e generali (artt. 8-11) e nell'Allegato tecnico, parti integranti e sostanziali del presente contratto.



Art. 3 Durata

Il presente contratto avrà la durata di ____ (_____) *mesi/anni* a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti.

Art. 4 Non onerosità della collaborazione *[(ovvero) Rimborso economico]*

Ciascuna delle Parti sosterrà i costi delle attività da essa svolte, secondo la ripartizione dei ruoli indicata in Allegato tecnico. È inteso, inoltre, che l'Accordo non costituisce tra le Parti alcuna joint venture, partnership societaria, costituzione di società terza o altro, ma disciplina soltanto una collaborazione occasionale volta al compimento delle attività in Allegato.

[(ovvero) Le Parti concordano che, a fronte delle competenze, risorse e materiali messe a disposizione da _____ nell'ambito del progetto comune, è previsto il rimborso economico stimato sin d'ora in complessivi euro _____, comprensivi di ogni onere e spesa.]

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 5 Attività

5.1 Responsabili delle attività

5.1.1 RSE designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività _____, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale di appartenenza della società (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato.

5.1.2 _____ designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività _____.

5.1.3 L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all'altra Parte.

5.2 Programma e luogo di esecuzione delle attività

5.2.1 Il programma delle attività è descritto nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

5.2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica del rimborso economico di cui all'art. 4, se previsto.

5.2.3 Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso _____. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle stesse.

5.2.4 (facoltativo) Gli strumenti, gli apparecchi ed ogni altra cosa acquistata da _____ in relazione allo svolgimento delle attività, con i fondi propri, entreranno a far parte del patrimonio della stessa _____ salvo diverso accordo stipulato tra le Parti, al di fuori del presente contratto e denominato "contratto di cessione attrezzature", o contratto di comodato ex art. 1803 ss. c.c.

5.2.5 (facoltativo) Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sono elencate nell'Allegato tecnico.

5.3 Proroghe e modifiche del contratto

5.3.1 Le Parti, prima della scadenza di cui all'art. 3, potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire da una delle Parti all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine originario e l'altra Parte accetti per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

5.3.2 Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato ed il relativo corrispettivo economico.



5.3.3 Le Parti potranno concordare che il termine di scadenza del presente contratto, di cui all'art. 3, venga anticipato e definire le eventuali modifiche dell'importo di cui all'art. 4.

Art. 6 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni

6.1 _____ trasmetterà a RSE i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico.

6.2 La corrispondenza di _____ verso RSE dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

_____.

6.3 La corrispondenza di RSE verso _____ dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

_____.

Art. 7 Condizioni economiche

7.1 Stante la non onerosità della collaborazione ai sensi dell'art. 4, non sono previste modalità di corresponsione somme.

7.1 RSE verserà a _____ l'importo di cui all'art. 4 Secondo le seguenti modalità:

-
-
-

Le somme suddette saranno versate da RSE a _____ mediante:

CONDIZIONI GENERALI

Art. 8 Assicurazioni

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'articolo 6.2.3 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 9 Responsabilità delle Parti

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 10 Recesso e risoluzione

10.1 In caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte di _____, RSE può risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC, ai sensi dell'Art.1454 c.c.

10.2 Il Committente può altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora _____ non adempia l'obbligo di riservatezza assunto.

10.3 In caso di risoluzione, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

10.4 Resta salvo il diritto di RSE all'azione per il risarcimento del danno, il cui importo non potrà comunque superare quello previsto dal contratto, salvo il caso di violazioni per dolo e/o colpa grave ai sensi dell'Art. 1229 c.c.

10.5 _____ può recedere dal presente contratto solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla sua volontà o condotta. Il recesso viene comunicato ad RSE mediante lettera



raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC e lo stesso decorre dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

10.6 RSE ha il diritto di recedere dal contratto in ogni momento ed in qualsiasi stato d'avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate secondo quanto previsto nel punto precedente.

10.7 In caso di risoluzione, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

Art. 11 Spese di registrazione

Il presente contratto redatto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

Luogo _____ Data _____

ALLEGATO TECNICO

_____ (tema della ricerca)

Indice

- Descrizione nel dettaglio del piano di attività (descrivere in dettaglio tutte le attività da svolgere, obiettivi specifici, attività previste e risultati attesi, da suddividere in workpackage (WP) operativi e da completare con un report per la formalizzazione dei risultati ottenuti)
- Tempistica (diagramma di GANTT con date previste per il completamento delle singole attività e relativi risultati e per le periodiche valutazioni congiunte dello stato di avanzamento lavori)
- Elenco risultati
- Elenco partecipanti (descrivere le risorse umane coinvolte con relative qualifiche e descrizione del ruolo svolto nella ricerca)
- Elenco attrezzature messe a disposizione (se applicabile)
 1. da _____
 2. da RSE _____
- Elenco delle attrezzature da acquistare
- Elenco delle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale a queste riferite che si intende escludere dal diritto di accesso (vedi art. 10 delle Condizioni speciali).

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di Accordo quadro tra Ricerca sul Sistema Energetica - RSE S.p.A. e Politecnico di Bari e relativi Allegati 1 e 2;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA


all'unanimità:



Verbale del Senato Accademico n. 2
Seduta del 25 gennaio 2023

- di approvare l'Accordo quadro tra Ricerca sul Sistema Energetica - RSE S.p.A. e Politecnico di Bari, unitamente ai modelli di Atti Esecutivi, Allegati 1 e 2, rispettivamente per attività di ricerca commissionata e di collaborazione scientifica;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l'Accordo quadro e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di designare quali rappresentanti del Politecnico di Bari nel Comitato scientifico, di cui all'art. 3, i Proff.ri Massimo La Scala e Vito Monopoli.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
P. 08 OdG	DOCENTI	Avvio di una procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato <i>ex art. 24, co. 3, lett. b)</i> , L. n. 240/2010, del Dott. Stefano Mazzoleni. Parere

Il Rettore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nella seduta del 10 gennaio 2023, ha deliberato la richiesta di attivazione della procedura *ex art. 24, co. 5, della Legge n. 240/2010*, per il passaggio del Dott. Stefano Mazzoleni, ricercatore a tempo determinato *ex art. 24, co. 3, lett. b)*, Legge 240/2010 nel ruolo di professore di II fascia.

A tal proposito, il Rettore rammenta quanto previsto dall'art. 24, c. 5, della L. 240/2010: “[...] *nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [...]”.

Proseguendo, il Rettore ricorda che il Titolo III, artt. 10 e 11, del vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, disciplina le modalità di svolgimento della procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori di seconda fascia, specificando – tra l'altro – che, a seguito di istanza dei soggetti interessati, “*I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale all'interno del quale sono stati assunti presso il Politecnico di Bari, possono essere chiamati come professori di seconda fascia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al presente articolo*”.

Ai fini dell'avvio della predetta procedura, sono state accantonate le risorse per la copertura del passaggio di ruolo, pari a 0,20 p.o. per il corrente anno 2023.

Terminata la relazione, il Rettore invita il presente Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, ed in particolare l'art. 24, comma 5;

VISTO il “*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia*”;




VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del 10/01/2023;

DELIBERA

all'unanimità, di esprimere parere favorevole all'avvio della procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. Stefano Mazzoleni.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 2 del 25 gennaio 2023
P. 09 OdG	DOCENTI	Sostituzione del componente supplente del Collegio di Disciplina

Il Rettore riferisce che, con D.R. n. 74 del 20 gennaio 2023, è stata formalizzata la cessazione per decadenza del Dott. Giacomo Martines, quale componente supplente, in rappresentanza dei ricercatori, del Collegio di Disciplina, in quanto incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico, ex art. 46, co. 1 dello Statuto di Ateneo, avvenuta con D.R n. 13 del 9 gennaio 2023.

Considerato che dal verbale delle elezioni del Collegio di Disciplina risulta che non vi sono candidati non eletti, si chiede al Senato Accademico, ai sensi dell'art. 17, co. 2 dello Statuto di Ateneo, di designare il componente supplente in rappresentanza dei ricercatori del Collegio di Disciplina.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO lo Statuto del Politecnico, in particolare l'art. 17 e l'art. 46, co. 1 dello Statuto;

VISTO il D.R. n. 73 del 2 febbraio 2021, con cui è stato nominato il Collegio di Disciplina per il triennio 2020/2023;

VISTO il D.R. n. 13 del 9 gennaio 2023 con cui il Dott. Giacomo Martines è stato nominato componente del Senato Accademico;

VISTO il D.R. n. 74 del 20 gennaio 2023, con cui il Dott. Giacomo Martines è cessato per decadenza dalla carica di componente supplente, in rappresentanza dei ricercatori, del Collegio di Disciplina;

UDITA la relazione e la proposta del Rettore;

DELIBERA

all'unanimità, di designare, quale componente supplente del Collegio di Disciplina, la Dott.ssa Carla Antonia Chiarantoni.



Non essendoci altro da discutere, alle 10:55 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott. Sandro Spataro

Il Presidente
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino

